SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 305**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 31 dicembre 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412.

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI NEI SETTORI DELL'ECONOMIA

ART. 1.

(Mediocredito centrale).

1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale ».

ART. 2.

(Danni di guerra).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi ai sensi della predetta legge.

ART. 3.

(Fondi per la cooperazione allo sviluppo).

1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonché ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.

2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sarà utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parere, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma è espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorità relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 è abrogato.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.

6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 4.

(*Assistenza sanitaria*).

1. Il Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli *standard* organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e princìpi:

a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalità di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente;

b) gli *standard* organizzativi e di attività sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unità sanitarie locali;

c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilità sanitaria interregionale è compensata in sede nazionale;

d) per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli *standard* di riferimento;

e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, i cui *standard* vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonché alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di *day hospital*, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza di personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. È soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si dà luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'aliquota dell'IVA sulle specialità medicinali collocate nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettere *c)* e *d)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o pre-

stazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti, adottando il codice fiscale come numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che permettano l'evidenziazione delle ricette per gli esenti, formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci in esenzione per cittadino e di consumo di farmaci per giornata di degenza per le distinte unità operative ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui bollini autoadesivi delle specialità medicinali ed effettuando all'interno dell'Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con le conseguenti azioni repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanità, in caso di accertate anomalie in danno del Servizio sanitario nazionale, restando attribuiti alla responsabilità regionale gli ulteriori ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata attivazione delle Commissioni professionali di verifica previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli amministratori straordinari sono responsabili della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del

Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è modificato in quaranta giorni.

9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'articolo 69, primo comma, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali,

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni.

12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalità, per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale – parte in conto capitale – allo scopo vincolata.

14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.

16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di

spesa nelle distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.

17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla prevenzione è fissata in una misura non inferiore al 6 per cento.

18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. È compito dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 5.

(Assunzioni nel pubblico impiego).

1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

2. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.

3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.

5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità cessate dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.

6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli *standard* di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio.

7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in mobilità, secondo le modalità contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.

ART. 6.

(Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).

1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via *telefax* sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

ART. 7.

(Valutazione di servizi).

1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.

2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

ART. 8.

(Perequazione dei trattamenti economici).

1. In osservanza dei princìpi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico.

2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa

distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.

3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.

ART. 10.

(Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).

1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.

6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ART. 11.

(Contribuzione INAIL).

1. Dal 1° gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assi-

curazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro ».

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

ART. 12.

(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole « dal Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali ».

2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992 ».

3. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finché permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

ART. 13.

(Norme di interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

ART. 14.

(*Recupero base contributiva*).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.

2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposi-

zioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro.

ART. 15.

(Stabilimenti termali dell'INPS).

1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a società per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità ed efficienza. A tali fini l'Istituto può cedere a privati quote di partecipazione alle predette società, cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.

2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. È abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 16.

(Disposizioni varie in materia previdenziale)

1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.

6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 17.

(Norme in materia di amministrazione postale)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta se, a distanza di non più di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio, e, se del caso, un servizio postale itinerante.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Il Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purché nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.

ART. 18.

(*Attività della Cassa depositi e prestiti*)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.

2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.

ART. 19.

(*Contenimento delle spese degli enti locali*).

1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.

ART. 20.

(*Norme in materia di opere pubbliche*)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

ART. 21.

(*Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato*)

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui è consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

4. Al fine di una gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformità ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. Per l'anno 1992 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.

ART. 22.

(Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

ART. 23.

(Partecipazione a convegni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura.

ART. 24.

(Anagrafe delle prestazioni).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, università, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.

3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

ART. 25.

(Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato)

1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1° settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventiva-

mente definiti nel piano di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991.

ART. 26.

(Remunerazione dei Fondi di dotazione)

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entità è determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.

2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.

3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 27.

(Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici).

1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori.

2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.

ART. 28.

(Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case

popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale.

2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonché gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

5. La regione approva i piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilità degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di *handicap*.

6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:

a) parità del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;

b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;

c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

d) facoltà di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del *deficit* finanziario.

7. Le alienazioni possono essere effettuate:

a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non più di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera *a)*, previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilità; le modalità per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.

9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni è gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalità con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini.

10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive

modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della cessione è determinato con le modalità di cui al comma 8.

11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, su proposta degli enti gestori, purché tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione è determinato a norma di quanto indicato al comma 8.

12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.

13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 29.

(Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).

1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: « Parlamento europeo » sono inserite le seguenti: « ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento ».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 30.

(Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

1. All'articolo 5, comma 8, lettera *e)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: « legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni » sono inserite le seguenti: « o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purché risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attività alla CONSOB ».

ART. 31.

(Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

1. All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono ».

ART. 32.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 10 gennaio 1992 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3004):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 30 settembre 1991.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 ottobre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 4 novembre 1991 (atto n. 3004/A - relatore sen. BONORA).

Esaminato in aula il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 novembre 1991 e approvato il 15 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6103):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 20 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla V commissione il 21, 26, 27, 28 novembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 novembre 1991 (atto n. 6103/A - relatore on. D'ADDARIO).

Esaminato in aula il 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 12 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3004/B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 17, 18, 19, 20 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 20, 21, dicembre 1991 e approvato il 22 dicembre 1991.

91G0460

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 1991.

Revisione dell'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991 con il quale da ultimo è stato elevato l'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali si svolge attività aerea commerciale, tenuto conto del volume del traffico registrato e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

EMANA

il seguente decreto:

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 35 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400.

La predetta disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 13 Trasporti, foglio n. 360

91A5941

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1991.

Adeguamento del compenso spettante all'Automobile Club d'Italia nell'anno 1991 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile Club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota del 13 aprile 1991, n. 7736, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1990 rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 289,5;

Considerato che per l'anno 1991 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile Club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1991, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile Club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 289,5%.

Art. 2.

Gli uffici del Pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1991 alla data di applicazione del presente decreto, l aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile Club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del Pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1991
Registro n. 58 Finanze, foglio n. 195

91A5971

DECRETO 28 dicembre 1991.

Rideterminazione del prezzo della posta unitaria di gioco di concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1988, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio, Totip e Totosport venne fissato in L. 552 e venne stabilito che la giocata minima dei concorsi stessi non può essere inferiore a due poste;

Ritenuto di dover aumentare il prezzo della posta di gioco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio, Totip e Totosport;

Decreta:

Il prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio, Totip e Totosport è fissato in L. 637.

La giocata minima non può essere inferiore a due poste.

Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dai concorsi la cui raccolta di giocate avrà inizio nella settimana successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GHINAMI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A5909

DECRETO 28 dicembre 1991.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo di uguale data del presente, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco viene elevato da L. 552 a L. 637;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto», approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958), modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1960), del 25 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 28 maggio 1963), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 18 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1971), del 2 luglio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 24 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 4 dicembre 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 14 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986) e del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto», è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 637 per colonna».

Art. 5 - il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di L. 63 per colonna».

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal concorso la cui raccolta di giocate avrà inizio nella settimana successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5910

DECRETO 28 dicembre 1991.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo di uguale data del presente, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco viene elevato da L. 552 a L. 637;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale*) n. 142 del 18 giugno 1985), del 19 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986), del 13 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1987, del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988) e del 14 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1990);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati o gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 637».

Art. 3 - il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63».

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal concorso la cui raccolta di giocate avrà inizio nella settimana successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5911

DECRETO 28 dicembre 1991.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo di uguale data del presente, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco viene elevato da L. 552 a L. 637;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979), modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del

31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 29 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985), del 16 dicembre 1985, (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985) e del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 637».

Art. 5 - il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63».

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal concorso la cui raccolta di giuocate avrà inizio nella settimana successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5912

DECRETO 28 dicembre 1991.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totosport, connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo di uguale data del presente, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco viene elevata da L. 552 a L. 637;

Visto il regolamento del concorso pronostici «Totosport» connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, approvato con decreto ministeriale dal 7 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1955) e modificato con decreti ministeriali del 31 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 1957), del 10 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985) e del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici «Totosport», connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, esercitato dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 2 - il penultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63».

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal concorso la cui raccolta di giuocate avrà inizio nella settimana successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5913

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1991.

Approvazione delle condizioni del trasferimento del portafoglio assicurativo dalla Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Polaris assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto in particolare l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1990, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 7 maggio 1991, con la quale la nominata Sipea S.p.a. e la Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni concernenti la cessione dell'intero portafoglio assicurativo della Cidas S.p.a. a favore della Sipea S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Sipea S.p.a., in data 13 maggio 1991, con il quale è stata deliberata, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale dell'impresa medesima in Polaris assicurazioni S.p.a.;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci delle predette società, entrambi in data 13 maggio 1991, relativi al trasferimento del portafoglio assicurativo;

Vista la lettera 13 dicembre 1991, n. 2859, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo e del relativo complesso aziendale della Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla Polaris assicurazioni S.p.a. (già Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, già concesse alla Cidas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5846

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 dicembre 1991.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidene della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1990 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1990;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza, per il traffico in uscita dall'Italia, degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.677,74 (milleseicentosettantasette e settantaquattro centesimi).

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1990, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1991
Registro n. 47 Poste, foglio n. 116

91A5914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DELIBERAZIONE 25 novembre 1991.

Approvazione del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri. (Deliberazione n. 11818).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse di addestramento alla ricerca, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967;

Vista la deliberazione n. 340 adottata dal consiglio di presidenza in data 26 aprile 1990 con cui è stato approvato il nuovo regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 marzo 1991 con cui è stato chiesto, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il riesame della citata deliberazione n. 340 del consiglio di presidenza;

Vista la deliberazione n. 325 adottata dal consiglio di presidenza in data 2 maggio 1991 con cui in aderenza alla richiesta ministeriale, è stata approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma, del nuovo regolamento nel senso che la parola «quarantacinque» contenuta alla terza riga sia sostituita con la parola «sessanta»;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Roma, 25 novembre 1991

Il presidente: REY

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO, DELLE BORSE PER LAUREANDI ITALIANI E DELLE BORSE DI RICERCA PER STRANIERI.

TITOLO I
Delle borse di studio

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'avviamento di giovani alle attività di ricerca mediante il conferimento di borse di studio, di borse per laureandi italiani e di borse di ricerca per stranieri.

Art. 2.

Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a giovani studiosi e ricercatori di svolgere, presso istituti o laboratori italiani ed esteri, studi e ricerche nei campi da loro stessi proposti o in settori indicati dal Consiglio nazionale delle ricerche. In ogni caso i candidati ai concorsi di seguito specificati sono tenuti a presentare il programma di studio e di ricerca che intendono svolgere durante il periodo di fruizione della borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite in seguito a pubblici concorsi, per titoli, eventualmente integrati da colloquio.

I singoli bandi stabiliscono la durata e le modalità di eventuale rinnovo delle borse, la cui durata complessiva non può essere superiore ai due anni.

Art. 3.

Il numero delle borse di studio da mettere annualmente a concorso per l'interno e per l'estero, il loro importo e le discipline o i gruppi di discipline per le quali debbono essere assegnate, sono determinati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conformi deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, sentiti i comitati nazionali di consulenza.

Il piano delle borse da mettere a concorso dovrà tenere conto delle indicazioni risultanti dalla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, di cui all'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

I bandi di concorso sono emanati con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono pubblicati nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio stesso almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; copia dei bandi è inviata tempestivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche ad università italiane, istituti superiori, enti ed organismi scientifici interessati.

Della avvenuta pubblicazione dei bandi nel predetto «Bollettino ufficiale» è data notizia, entro dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale*.

È in facoltà del Consiglio nazionale delle ricerche di dare notizia dei bandi di concorso anche con avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani e dei Paesi delle Comunità europee residenti in Italia che abbiano conseguito la laurea presso una università o istituto superiore e siano in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi.

In ogni caso, i candidati devono presentare una dichiarazione con l'indicazione della sede presso la quale desiderano fruire della borsa.

Art. 5.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte da tre a sette membri designati dai competenti comitati nazionali di consulenza.

Ai fini del giudizio di merito, la commissione tiene conto dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, dei programmi di studio e di ricerca presentati dai candidati, valutando sia la loro attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si propongono di compiere.

Al termine dei suoi lavori la commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Il giudizio di merito delle commissioni è insindacabile.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso.

Le borse che si rendano disponibili per rinuncia dei vincitori, ai sensi del successivo art. 7, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche, agli studi inerenti alle ricerche in programma.

Art. 8.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse per l'interno non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 9.

Il pagamento delle borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani è effettuato in rate mensili. La prima rata è erogata dopo che il direttore della ricerca ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato ad usufruirne presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il direttore della ricerca non comunichi che si sono verificate le condizioni di cui al successivo art. 10.

È tuttavia in facoltà del Consiglio nazionale delle ricerche di effettuare il pagamento in una unica soluzione, qualora la borsa abbia la durata non eccedente i quattro mesi.

Il pagamento delle borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri è effettuato in rate anticipate quadrimestrali. La prima rata è erogata prima della partenza per l'estero dei beneficiari ed è integrata da eventuale maggiorazione per spese di viaggio, che potrà essere prevista dal bando di concorso. Le rate successive sono erogate per il tramite delle rappresentanze consolari italiane competenti.

Art. 10.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dall'ulteriore godimento della borsa.

Il provvedimento di cui al precedente comma viene preso dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del direttore della ricerca, udito l'interessato.

Il godimento della borsa di studio è sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.

Art. 11.

Gli adempimenti relativi all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione delle borse di studio, al conferimento delle borse stesse, alla loro erogazione e sospensione possono dal Consiglio nazionale delle ricerche essere demandati alle proprie strutture di ricerca.

Art. 12.

Al termine degli studi compiuti nell'istituto o laboratorio nazionale o estero, gli assegnatari delle borse devono trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal direttore di ricerca della sede ove la borsa è stata utilizzata.

La relazione è comunicata al Comitato nazionale di consulenza competente e può essere pubblicata, integralmente o in riassunto, in riviste edite a cura del Consiglio nazionale delle ricerche.

TITOLO II

Delle borse per laureandi italiani

Art. 13.

Allo scopo di favorire l'avviamento alle attività di ricerca scientifica di giovani spiccatamente capaci, il Consiglio nazionale delle ricerche può conferire borse di studio a laureandi italiani.

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati anno per anno dal consiglio di presidenza e dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche su proposta dei comitati nazionali di consulenza.

Art. 14.

Le borse sono assegnate per gruppi di discipline in base a concorsi nazionali indetti secondo modalità stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta dei comitati nazionali di consulenza.

L'assegnatario della borsa è tenuto, a pena di decadenza dalla borsa stessa, a svolgere una tesi di laurea, su di un tema preventivamente approvato da un professore ufficiale di università o istituto superiore, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La durata delle borse per laureandi italiani è di un anno.

Art. 15.

Alle borse di studio per laureandi italiani si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

TITOLO III

Delle borse di ricerca per stranieri

Art. 16.

Su proposta dei comitati nazionali di consulenza possono essere istituite borse per ricercatori stranieri, da utilizzare presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati, per ciascun anno, con deliberazione del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta dei comitati nazionali di consulenza.

Art. 17.

Le borse di ricerca per stranieri sono assegnate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su domanda degli interessati, previo giudizio di apposita commissione nominata dallo stesso presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta dei competenti comitati nazionali di consulenza.

Art. 18.

Gli assegnatari delle borse di ricerca per stranieri devono stabilirsi, per l'intero periodo di godimento della borsa, nel luogo ove ha sede l'organo di ricerca presso il quale la borsa deve essere utilizzata.

Art. 19.

Alle borse di ricerca per stranieri si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 20.

Gli assegnatari delle borse previste dal presente regolamento, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il disposto della legge 29 dicembre 1941, n. 1659.

Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma godono di assicurazione a carico del Consiglio nazionale delle ricerche per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attività connesse con la fruizione delle borse stesse.

Gli assegnatari che si spostino per motivi inerenti alla loro attività hanno diritto ad un trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale.

Art. 21.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a ricevere da enti pubblici o da privati finanziamenti volti a promuovere, mediante l'attribuzione di borse di studio, l'avviamento di giovani alle attività di ricerca anche in predeterminati settori.

I rapporti tra il Consiglio nazionale delle ricerche e gli enti o i privati di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, ferme comunque restando le norme contenute nel presente regolamento.

91A5882

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 20 dicembre 1991, recante: «Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali è di titoli equiparati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 9 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, al punto 1), l'importo minimo del diritto di protesto invece di: «L. *4.200*», leggasi: «L. *2.400*».

91A5972

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 5 0 9 1 *

L. 1.200